

**VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L. a socio unico**

**(già Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico)**

**Relazione dell'Organismo di Vigilanza**

**Anno 2022**

Premessa.....	1
1) Stato del Modello 231 vigente .....	1
1.1) <i>Evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e impatto sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società</i>	
2) Attività svolte nel corso dell'esercizio 2022.....	5
3) Attività di formazione .....	6
4) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza .....	6
5) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022.....	7
6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2023 .....	7

**Premessa.**

La presente relazione annuale viene resa dall'Organismo di Vigilanza monocratico nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche indicato come l'“Organismo” o l'“OdV”) di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico, già Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico (di seguito anche indicata come la “Società”), in conformità all'articolo 5, sub 8), del Regolamento dell'OdV ed è volta a illustrare all'Organo amministrativo il risultato delle attività svolte nel corso dell'anno 2022.

**1) Stato del Modello 231 vigente.**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente (di seguito anche “Modello 231”) è stato approvato dall'Organo amministrativo in data 11 dicembre 2018 ed è composto da una Parte generale e da una Parte speciale; la Parte speciale ha la finalità di definire regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella Società, la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231 e consta, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi svolta dall'Advisor, dell'individuazione delle aree a rischio dei reati presupposto e delle regole di condotta da adottare da parte dei destinatari del Modello per prevenire i tali reati. Unitamente al Modello 231, l'Organo

amministrativo ha approvato a suo tempo il Codice etico e, requisito specifico richiesto dall'articolo 6, comma 2, sub c) del D. Lgs. 231/2001, il Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie.

Nell'anno 2021, in relazione alle previsioni normative con diretta incidenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Organo amministrativo ha proceduto all'adozione di apposito Protocollo di gestione degli adempimenti fiscali, individuando i soggetti e le funzioni aziendali sensibili, effettuando l'analisi dei rischi e individuando le discendenti necessarie regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati. Sempre nell'anno 2021 la Società ha proceduto a ulteriore aggiornamento del Protocollo di gestione delle risorse finanziarie, la cui presenza e osservanza, come dianzi precisato, costituisce esigenza di validità del Modello 231 ai sensi dell'art. 6, comma 2, sub c) del D. Lgs. n. 231/2001.

Dato atto dei pregressi aggiornamenti eseguiti dalla Società, l'OdV rammenta che il Modello 231 non aggiornato può essere ritenuto, nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, *non idoneo* rispetto alle finalità esimenti previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e conseguentemente esporre la Società (e per essa l'Organo amministrativo) al rischio che i profili di responsabilità amministrativa-penale per eventuali illeciti 231 che venissero accertati, coinvolgano la Società stessa con i propri Organi.

### ***1.1) Evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e impatto sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.***

Con riferimento alle nuove previsioni normative dell'anno 2022 con diretta incidenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si segnalano:

#### **➤ Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.**

Il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". La legge 25/2022 riprende il contenuto del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (codiddetto "Decreto Frodi"), non convertito in legge.

In particolare, viene estesa la descrizione della condotta che integra gli estremi del reato di malversazione di cui all'art. 316 bis cod. pen., ora rubricato "malversazione di erogazioni pubbliche", e del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., ora rubricato "indebita

percezione di erogazioni pubbliche”, puniti ambedue con sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Viene infine ampliato l’oggetto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 640 bis cod. pen., punito anch’esso con sanzione fino a 500 quote, prevedendo che le stesse possano consistere in “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. La finalità perseguita è stata quella di reprimere tutti i comportamenti riconducibili all’illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla pandemia da Covid-19. Per tale reato è prevista la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen..

➤ **Legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”**

La legge 9 marzo 2022, n. 22 ha operato una riorganizzazione sistematica, nonché un’integrazione all’interno del codice penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*“, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Relativamente alle modifiche con impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 3 della citata legge 22/2022 introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*“, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del codice penale:

- furto di beni culturali (art. 518-bis cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cod. pen.), punito con

sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex art.* 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Viene inoltre introdotto il nuovo art. 25-*duodevicies* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* cod. pen.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

➤ **D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”** (cosiddetta Riforma Cartabia).

Il D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto alcune modifiche:

- all'art. 640 cod. pen., richiamato dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”; e
- all'art. 640-*ter* cod. pen., richiamato anch'esso dall'art. 24 nonché dall'art. 25-*octies*.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” del D.Lgs.

231/2001.

La data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022, inizialmente prevista nel 1° novembre 2022, è stata posticipata al 30 dicembre 2022 dal D. Lgs. 162/2022 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

➤ **D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.**

Il D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 ha introdotto alcune modifiche:

- all’art. 25-*quinquiesdecies* “Reati tributari” del D.Lgs. 231/2001 e segnatamente al comma 1-*bis* relativo a delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il D.Lgs. 156/2022 è in vigore dal 6 novembre 2022.

Conseguentemente all’analisi delle suddette novità legislative, si evidenzia l’estrema opportunità, in relazione alla specifica operatività della Società:

- di svolgere una valutazione contestualmente formale e sostanziale delle diverse fattispecie introdotte e modificate nell’anno 2022;
- di effettuare una nuova mappatura - includendo i processi ritenuti maggiormente esposti - delle aree di rischio in relazione alle nuove fattispecie (Risk assessment);
- di effettuare una nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione della commissione dei nuovi reati presupposto e di quelli modificati (Gap analysis), su una duplice prospettiva che coinvolga (i) l'analisi dei controlli sui processi strumentali (processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione dei reati) e (ii) l'analisi dei controlli sui processi diretti (processi che sovrintendono direttamente le attività sensibili).

## **2) Attività svolte nel corso dell’esercizio 2022.**

Nel corso dell’esercizio 2022 l’attività dell’OdV monocratico è consistita nell’attuazione del piano delle attività proposte per il medesimo anno vigilando, per quanto di

competenza, sulla corrispondenza dell'operato inerente lo svolgimento delle attività aziendali e le previsioni del Modello 231.

Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza, e segnatamente sul controllo sulle principali attività societarie in relazione ai processi indicati nel Modello 231 come "attività sensibili", nel corso del periodo oggetto della presente relazione l'OdV, tenuto conto delle limitazioni conseguenti alla pandemia Covid-19 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) - ha incontrato in presenza l'Amministratore unico avv. Aldo Rozzi Marin, il direttore arch. Davide Miola, il RPCT dott. Alessandro Bison e l'addetta alla funzione contabile e amministrativa signora Nicoletta Cestonaro.

L'OdV ha mantenuto costanti contatti con l'Amministratore unico della Società, avv. Aldo Rozzi Marin, al fine del necessario scambio di informazioni e per riferire sulle circostanze rilevate in esito alla propria attività di vigilanza sull'efficacia e sull'attuazione del Modello 231 rispetto alle aree sensibili ivi indicate.

L'OdV ha incontrato in presenza il RSPP della Società per l'opportuno scambio di informazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sulle misure in merito adottate.

L'OdV, infine, ha ricevuto dalla Società informazioni sulle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei luoghi di lavoro aziendali.

### **3) Attività di formazione.**

In merito all'attività di formazione, l'OdV ha preso atto dello svolgimento nell'anno 2022 di un evento formativo sul D. Lgs. n. 231/2001 rivolto a tutto il personale sui contenuti del MOG e in materia di sicurezza sul lavoro nonché, in particolare, rivolto alle funzioni addette in materia di procedure di gestione delle risorse finanziarie e di gestione degli adempimenti fiscali

Nel condividere tale iniziativa, l'OdV ribadisce che lo svolgimento periodico di attività di formazione del personale, coerente con il contenuto del MOG, costituisce elemento di idoneità del Modello 231, consentendo allo stesso di esplicitare la propria efficacia esimente rispetto all'imputazione della responsabilità "amministrativa/penale" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

### **4) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.**

Nel corso dell'anno 2022 l'Organismo di Vigilanza non è venuto a conoscenza di fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, né del mancato rispetto delle procedure interne, né di atti o condotte che comportino la commissione di reati-presupposto o una violazione delle

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, suscettibili di essere valutate sulla base del vigente Sistema disciplinare.

#### **5) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022.**

Dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'OdV non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa a presunte violazioni delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla Società.

In tema di evoluzione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono state dianzi indicate le modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2001 dai provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno 2022.

➤ Si segnala che il **D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** ha abrogato l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D. Lgs. 231/2001 e ha allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) introducendo le cosiddette “segnalazioni esterne”. In sintesi il decreto prevede, oltre alla ordinaria facoltà in capo ai segnalanti di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all'organizzazione, anche la possibilità di rivolgere all'ANAC segnalazioni esterne. Il decreto prevede che gli enti definiscano ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative e predisponendo canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.

Le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con eccezione degli enti del settore privato che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249 per i quali l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo decreto, avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

#### **6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2023.**

Nel corso dell'esercizio 2023 l'Organismo di Vigilanza intende svolgere le seguenti attività:

- i) prevedere un incontro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP della Società al fine di concordare l'inoltro all'OdV del materiale aggiornato dallo stesso predisposto e di coordinare la comunicazione di eventi sensibili (quali il verificarsi di infortuni o cosiddetti "quasi infortuni") in modo da rendere maggiormente efficaci i rispettivi ruoli di verifica e controllo;
- ii) prevedere almeno due incontri con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT al fine di confrontare, da un punto di vista operativo, le diverse attività di controllo e di verificare gli esiti degli accertamenti rispettivamente compiuti;
- iii) monitorare che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione relativa alla violazione dei contenuti del Modello 231;
- iv) procedere, anche tramite accesso alla struttura e/o audizione dei soggetti interessati, alla verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché alla verifica dell'effettiva applicazione delle stesse;
- v) valutare la necessità di procedere ad aggiornamenti del Modello 231 in caso di ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 231/2001;
- vi) verificare l'esito delle segnalazioni effettuate all'Organo amministrativo circa le situazioni di non conformità;
- vii) verificare i flussi informativi trasmessi dagli owner di riferimento al fine del controllo delle attività incluse nel Modello 231 quali "*attività sensibili*".

La presente Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2022 viene trasmessa all'Organo amministrativo di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico.

L'Organismo di Vigilanza rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Venezia, 21 marzo 2023.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

dott. comm. Paolo Castaldini	
------------------------------	--